



**COMUNE DI PORTO VENERE
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

Area amministrativa



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione consiliare n. del

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Competenze

Art. 3 – Responsabilità

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III – FERETRI

Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro

Art. 8 – Verifica e chiusura feretri

Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art. 10 – Piastrina di riconoscimento

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

ART. 11 – Modalità del trasporto e percorso

Art. 12 – Norme generali per i trasporti

Art. 13 – Orario dei trasporti

Art. 14 – Riti religiosi

Art. 15 – Trasferimento di salme senza funerale

Art. 16 – Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

Art. 17 – Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 18 – Trasporto di ceneri e resti

CAPO V – CIMITERI

Art. 19 – Elenco cimiteri

Art. 20 – Disposizioni generali – Vigilanza

Art. 21 – Ammissione nel cimitero

CAPO VI – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22 – Disposizioni generali

CAPO VII – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 23 – Inumazione

Art. 24 – Cippo

Art. 25 – Tumulazione

Art. 26 – Deposito provvisorio

CAPO VIII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 27 – Esumazioni ordinarie

Art. 28 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 29 – Esumazione straordinaria

Art. 30 – Estumulazioni

Art. 31 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 32 – Oggetti da recuperare

CAPO IX – CREMAZIONE – CENERI

Art. 33 – Oggetto e finalità

Art. 34 – Urne cinerarie

Art. 35 – Affidamento delle ceneri

Art. 36 – Contenzioso in caso di affidamento

Art. 37 – Tumulazione delle ceneri
Art. 38 – Interramento delle ceneri
Art. 39 – Dispersione delle ceneri
Art. 40 – Giardino delle Rimembranze
Art. 41 – Cinerario generale
Art. 42 – Affondamento delle ceneri
Art. 43 – Imbarcazioni abilitate al trasporto delle ceneri finalizzato alla dispersione o all'affondamento
in mare
Art. 44 – Registri cimiteriali
Art. 45 – Informazione ai cittadini
Art. 46 – Ammissione delle ceneri nei cimiteri
CAPO X – POLIZIA DEI CIMITERI
Art. 47 – Orario
Art. 48 – Disciplina dell'ingresso
Art. 49 – Divieti speciali
Art. 50 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
Art. 51 – Fiori, piante e materiali ornamentali
CAPO XI – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
Art. 52 – Sepolture
Art. 53 – Durate delle concessioni
Art. 54 – Modalità di concessione
Art. 55 – Uso delle sepolture private
Art. 56 – Manutenzione sepolture private
Art. 57 – Costruzione dell'opera
CAPO XII – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE
Art. 58 – Divisione, subentri
Art. 59 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua
CAPO XIII – REVOCA, DECADENZA
Art. 60 – Revoca
Art. 61 – Decadenza
CAPO XIV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI
Art. 62 – Accesso al cimitero
Art. 63 – Introduzione e deposito di materiali
Art. 64 – Orario di lavoro
Art. 65 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Art. 66 – Vigilanza
Art. 67 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
CAPO XV – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 68 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Art. 69 – Cautele
Art. 70 – Concessioni pregresse
Art. 71 – Sanzioni
Art. 72 – Norme transitorie e finali

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, per gli aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

2. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri”, alla Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n° 258 del 14 marzo 2002, alla Legge regione Liguria n. 24 del 4 luglio 2007 “Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri” e del relativo regolamento attuativo approvato con deliberazione Giunta Regionale della Liguria 7 marzo 2008 n. 228 “Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri” ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione

individuato dal titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - c) la deposizione delle ceneri nel cinerario comune;
 - d) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e relativa inumazione per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose.
4. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte

sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla L. 8 novembre 2000, n. 328 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e sue successive integrazioni e modificazioni.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico, nell'ufficio di polizia mortuaria;
 - a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco delle salme soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione all'obitorio presso l'ospedale civile Sant'Andrea nel Comune della Spezia.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO III

FERETRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro per il trasporto al di fuori del territorio comunale, è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel

trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7- E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiale diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Articolo 10

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11

Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 12

Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse

48 ore dal decesso.

3. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
4. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.
5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
6. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
7. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.

Articolo 13

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di ogni giorno esclusi i giorni festivi.
2. In casi particolari si potrà derogare a tale disposizione previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.
3. Nel Capoluogo i cortei funebri potranno formarsi da Piazza Bastreri, nella frazione delle Grazie da Piazza 4 Martiri e nella frazione di Fezzano dalla località 5 vie. Del funerale dovrà essere data comunicazione al Comando Vigili per gli opportuni adempimenti.
4. Le richieste di speciali itinerari devono essere inoltrate tempestivamente all'Ufficio per la successiva autorizzazione.

Articolo 14

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si

conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. Possono essere compiute celebrazioni di funzioni religiose nelle Cappelle dei Cimiteri informandone preventivamente gli uffici comunali.

Articolo 15

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Articolo 16

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile.
3. Al decreto è successivamente allegato il verbale del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 17

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 18

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 35.

CAPO V
CIMITERI

Articolo 19
Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - I) di Porto Venere,
 - II) delle Grazie,
 - III) del Fezzano

Articolo 20
Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 21

Ammissione nel cimitero

1. Nei Cimiteri del Comune, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione le salme di persone decedute così come disciplinato dai commi seguenti:
 - Per il cimitero di Porto Venere potranno esservi sepolte le salme di persone decedute a condizione che si tratti di persone :
 - a) residenti nel capoluogo da almeno dieci anni;
 - b) nate nel capoluogo;
 - c) nate in altri comuni da genitori entrambi residenti nel capoluogo al momento della nascita del figlio;
 - d) che vi abbiano risieduto ininterrottamente per almeno quindici anni;
 - Per i cimiteri di Fezzano e delle Grazie potranno esservi sepolte le salme di persone decedute a condizione che si tratti di persone:
 - a) residenti nel Comune;
 - b) nate nel Comune;
 - c) nate in altri comuni da genitori residenti nel Comune al momento della nascita del figlio;
 - d) che vi abbiano risieduto ininterrottamente per almeno quindici anni;
 - e) coniugi delle persone nate, residenti o che abbiano risieduto ininterrottamente per almeno quindici anni nel comune;
 - f) i figli delle persone di cui alle lettere a.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Le salme di persone non residenti la cui morte sia avvenuta nel territorio del comune potranno essere sepolte solo nei cimiteri delle Grazie e del Fezzano.
4. Le disposizioni di cui al punto 1 sono da applicare anche per l'accoglimento dei resti mortali e delle ceneri.
5. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano relativamente alla dispersione delle ceneri.

CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

CAPO VII
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 23

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono solo comuni e della durata di anni 10.
2. Le sepolture sono soggette al pagamento di apposita tariffa salvo i casi previsti all'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 24

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. L'installazione delle lapidi la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Articolo 25

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Può essere autorizzata la tumulazione di resti mortali all'interno di loculi già in concessione dietro espressa richiesta e previo consenso degli aventi diritto.
3. Per tale operazione è previsto il pagamento della tariffa deliberata dalla Giunta comunale derivante

dal costo dell'operazione.

4. Per la tumulazione di resti mortali provenienti da operazioni effettuate in altro comune è dovuta la sola tariffa relativa alla presenza del custode.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 26

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa solamente per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
3. La durata del deposito provvisorio è di sei mesi al massimo, con la possibilità di frazionamento inferiore.
4. In casi eccezionali il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può prorogare il deposito provvisorio.
5. La concessione del loculo provvisorio è subordinata al versamento di una cauzione pari al valore del loculo ed al pagamento della tariffa di sepoltura provvisoria stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Comune, previa diffida, provvederà a tumulare la salma in loculo definitivo trattenendo la cauzione.
7. In nessun caso il deposito provvisorio potrà trasformarsi in tumulazione definitiva.
8. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO VIII
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 27

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno con esclusione, di norma, dei mesi di luglio e agosto.

Articolo 28

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. La data delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è fissata con comunicazione ai parenti superstiti almeno 30 giorni prima ed affissa all'albo pretorio.

Articolo 29

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 30

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b. su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo, compila un elenco delle scadenze e di tale scadenza informa i parenti.
5. Tale elenco sarà esposto nelle bacheche all'interno dei cimiteri ed all'albo pretorio del Comune.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi e tombe già in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni non sussiste domanda di collocazione, i resti mortali saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni.

Articolo 31

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono gratuite.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista

dalla Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Articolo 32

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Gli oggetti preziosi ed i ricordi personali trovati durante le esumazioni di salme destinate a sistemazioni diverse dall'ossario comune dovranno essere racchiuse nella cassetta ossario insieme ai resti mortali.

CAPO IX
CREMAZIONE – CENERI

Art. 33

Oggetto e finalità

3. Il presente capo individua, le procedure relative:

- ✓ all'affidamento ed alla conservazione,
- ✓ alla tumulazione,
- ✓ all'interramento,
- ✓ all'affondamento in mare
- ✓ alla dispersione

delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della Legge Regione Liguria n. 24 del 4 luglio 2007 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) e del relativo regolamento attuativo approvato con Deliberazione Giunta Regionale della Liguria 7 marzo 2008 n. 228 (Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24 del 4 luglio 2007: “Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri”) nonché del DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria) e del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti;

Art. 34

Urne cinerarie

1. Le urne cinerarie destinate all'affidamento familiare o alla tumulazione devono essere costituite in materiale non biodegradabile, su di esse deve essere apposta la targhetta con l'indicazione del nome e del cognome del defunto, la data di nascita e quella di morte, nonché quella di avvenuta cremazione. L'integrità delle urne viene attestata dal sigillo apposto dal Servizio Cimiteriale.
2. Le urne destinate alla dispersione in forma progressiva e graduale, sono costituite da materiale biodegradabile, su di esse vengono scritti, con l'uso di inchiostri indelebili, il nome ed il cognome del defunto, la data di nascita e quella di morte, nonché quella di avvenuta cremazione.
3. Le urne destinate alla dispersione possono essere costituite indifferentemente in materiale biodegradabile e non biodegradabile. Per ciascuna tipologia di urna si richiamano rispettivamente i precedenti commi 1 e 2.

Art. 35

Affidamento delle ceneri

1. Il Responsabile dello Stato Civile, concede all'avente titolo, che ne faccia richiesta,

l'autorizzazione all'affidamento e custodia delle ceneri e ne redige il relativo verbale di affidamento con le modalità previste dal comma 2 articolo 3 (affidamento delle ceneri) del regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24 del 4 luglio 2007, di seguito detto "regolamento attuativo". Il suddetto verbale è redatto in triplice copia di cui una sarà conservata nel comune, una sarà conservata dal responsabile del crematorio ed un'altra dall'affidatario dell'urna la quale ultima in caso di trasporto, costituisce documento di accompagnamento.

2. Il Responsabile dello Stato Civile, dà lettura all'affidatario dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 3 del "Regolamento attuativo" circa gli obblighi che il medesimo si è assunto con l'affidamento delle ceneri e ne dà menzione nel verbale di affidamento
3. Il Responsabile del crematorio, ricevuta l'autorizzazione all'affidamento provvede all'annotazione della medesima, in ordine cronologico, nel registro delle ceneri affidate;
4. Il Responsabile dello Stato Civile, avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale, provvede ad effettuare annualmente, con campionatura casuale, all'accertamento dell'effettiva localizzazione delle ceneri affidate presso la residenza o, se diversamente comunicato, presso il domicilio dell'affidatario. Di tale accertamento e dei suoi esiti viene fatta menzione a margine dello specifico registro delle ceneri affidate di cui al comma 1, articolo 3 del "regolamento attuativo".
5. L'affidatario è gravato, qualora richiesto dal competente Corpo di Polizia Municipale, dell'onere di mostrare l'urna delle ceneri al fine di verificarne l'integrità. L'eventuale rifiuto produrrà oltre agli effetti sanzionatori previsti dal successivo articolo 71, anche la segnalazione alla Procura della Repubblica per l'effettivo accertamento della corretta conservazione dell'urna salvo che il fatto non costituisca reato
6. Ogni trasferimento di residenza, o cambio di allocazione dell'urna cineraria deve essere tassativamente comunicato, entro cinque giorni dal trasferimento, al Responsabile dello Stato Civile per la necessaria annotazione sul registro delle ceneri affidate.
7. Il Responsabile dello Stato Civile provvede ad autorizzare il trasporto delle ceneri dal Cimitero ove sono depositate, a quello che l'affidatario ha indicato come luogo di residenza o di domicilio.
8. Qualora l'affidatario abbia residenza presso il quale intende conservare le ceneri, al di fuori del territorio comunale, il Responsabile dello Stato Civile, provvederà a richiedere il preventivo *nulla osta* al Sindaco competente per territorio o, se trattasi di Stato Estero, attraverso il competente Console.
9. La rinuncia all'affidamento dell'urna deve essere presentata al Responsabile dello Stato Civile che revoca la precedente autorizzazione all'affidamento delle ceneri e ne autorizza il trasporto e le modalità di conservazione o dispersione indicate dall'affidatario. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria. L'Ufficiale dello stato civile provvederà ad autorizzarne la tumulazione, l'interramento, l'immissione nel Cinerario Generale in forma distinta od indistinta, o la dispersione secondo le indicazioni ricevute dall'affidatario e le disposizioni dell'art. 4 del "regolamento attuativo" ed in presenza dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
10. In caso di decesso dell'affidatario dell'urna delle ceneri il responsabile della sua temporanea

tenuta è, nell'ordine, l'erede od il successore più prossimo dell'affidatario, l'erede od il successore più prossimo del *de cuius*, il proprietario dell'abitazione o, se questi coincida con il *de cuius*, il soggetto che ne acquisisce la custodia ai sensi di legge.

11. L'affidatario temporaneo, entro cinque giorni dalla data di decesso del titolare, deve dare comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile dell'evento e restituire l'urna delle ceneri che verrà trattenuta per un periodo massimo di sei mesi presso la sala ceneri del Cimitero frazionale quindi, se non reclamata attraverso nuova richiesta di autorizzazione all'affidamento, aperta ed il contenuto inserito nel Cinerario Generale indistintamente.

Art. 36

Contenzioso in caso di affidamento

1. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria viene dapprima depositata sino ad un periodo massimo di sei mesi presso la sala ceneri del Cimitero frazionale, quindi tumulata nel cimitero, a carico delle parti, fino a quando non intervenga accordo tra le medesime o sentenza passata in giudicato. L'azione tra le parti lascia impregiudicato il diritto alla riscossione dei diritti e della tariffa a favore del Comune che potrà rivalersi su uno qualunque dei soggetti aventi parte nella lite, salvo rivalsa sui restanti.

Art. 37

Tumulazione delle ceneri

1. L'urna cineraria, in materiale non biodegradabile, può essere tumulata in singolo cinerario, oppure alloggiata in tomba di famiglia.
2. La durata della concessione, non rinnovabile, potrà essere di anni 20, 30 o 40.
3. L'urna può essere tumulata anche all'interno di loculo già in concessione previo versamento della tariffa prevista. La durata della permanenza sarà quella della concessione originaria.
4. Al termine della concessione, le ceneri saranno deposte nel cinerario comune.
5. Non è prevista la concessione di loculo per la tumulazione di urna cineraria.

Art. 38

Interramento delle ceneri

1. Per interrimento dell'urna cineraria si intende il seppellimento nel terreno in un campo, o porzione di esso, specificamente destinato allo scopo.
2. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,30. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,40 tra l'urna ed il piano di campagna;

3. Il tempo di interrimento è stabilito in anni 10 non rinnovabili.
4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo bianco con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
5. Il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.
6. La lapide non potrà avere un'altezza superiore a 30 cm dal piano di campagna e non potrà eccedere le dimensioni di un quadrato di cm. 30 di lato

Art. 39

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 24 del 2007, è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è effettuata la dispersione.
2. Il Responsabile dello Stato Civile, o suo delegato, previa acquisizione documentazione di rito in materia di cremazione, autorizza la dispersione delle ceneri nel territorio comunale, o ne rilascia il necessario *nulla osta* affinché tale dispersione possa avvenire in altro luogo. Qualora la volontà di dispersione delle proprie ceneri nell'ambito del territorio comunale provenga da persona deceduta in Comune diverso, la concessione del necessario *nulla osta*, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, è subordinata ai requisiti di cui alle lettere b), c) e d) art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Nel caso la dichiarazione scritta non abbia forma solenne o la sottoscrizione non sia avvenuta di fronte a notaio od altro pubblico ufficiale, la sua autenticità potrà essere attestata da autocertificazione sottoscritta dal coniuge o, in sua assenza dal familiare più prossimo o, nel caso di una pluralità di familiari aventi il medesimo grado di parentela, dalla maggioranza di essi.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, se trattasi di atto separato da quello di autorizzazione alla cremazione, e l'eventuale *nulla osta* sono consegnati successivamente alla cremazione della salma e contestualmente alla richiesta di dispersione delle ceneri all'incaricato del servizio cimiteriale.
4. La richiesta di dispersione delle ceneri deve pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la dispersione e deve contenere gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione, come previsto dal comma 4 art. 4 della Legge regionale 4 luglio 2007 n. 24, nonché il luogo, la data e l'ora in cui è prevista la dispersione
5. La dispersione delle ceneri potrà avvenire:
 - ✓ nel cinerario comune, di cui al comma 6, articolo 80 del D.P.R. n. 285/1990 posto nel cimitero delle Grazie;
 - ✓ nell'area a ciò destinata, denominata "Giardino delle Rimembranze" e posta all'interno di ciascun cimitero frazionale.
 - ✓ in uno dei luoghi, tra quelli previsti dall'art. 4 del "regolamento attuativo" previa verifica del luogo prescelto da parte del Responsabile Area Tecnica e se in mare, acquisito il parere della Capitaneria di Porto.
 - ✓ nelle aree private, con il consenso espresso in forma scritta e con firma autenticata del

proprietario. Tale consenso deve contenere anche la dichiarazione che non vi è stata alcuna forma di lucro a favore del proprietario medesimo

6. Viene individuato, quale soggetto incaricato dal Comune di Porto Venere, a presenziare durante la dispersione delle ceneri l'Ufficiale dello stato civile od il Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Art.40

Giardino delle Rimembranze

1. All'interno dei Cimiteri comunali delle tre frazioni di Porto Venere, Le Grazie e Fezzano sono individuati spazi indicati come "giardino delle rimembranze", intesi come aree definite all'interno dei cimiteri in cui è possibile disperdere le ceneri

Art. 41

Cinerario Generale

1. Nel Cimitero delle Grazie è presente il Cinerario Generale per la conservazione di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa per le quali il defunto, i suoi familiari, o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione decorsi sei mesi dalla data di cremazione o di entrata nel cimitero.
2. Il Cinerario Generale è costituito da un manufatto realizzato in modo da potere introdurre, in forma indistinta, le ceneri sottraendole alla vista del pubblico
3. Le ceneri provenienti da ossa precedentemente contenute nell'Ossario Generale e calcinate in crematorio, sono disperse nel Cinerario Comune.

Art. 42

Affondamento delle ceneri

1. La richiesta di affondamento delle ceneri deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per la dispersione e deve contenere gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione, come previsto dal comma 4 art. 4 della Legge regionale 4 luglio 2007 n. 24.
2. L'affondamento dell'urna cineraria potrà avvenire solo in uno dei luoghi, tra quelli previsti dall'art. 4 del "regolamento attuativo" sentito il parere della Capitaneria di Porto.
3. Viene individuato, quale soggetto incaricato dal Comune, a presenziare l'affondamento delle ceneri il Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato.

Art. 43

Imbarcazioni abilitate al trasporto delle ceneri finalizzato alla dispersione o all'affondamento in mare

1. Per le operazioni necessarie all'affondamento oppure alla dispersione in mare delle ceneri potranno essere utilizzate imbarcazioni ad uso privato.
2. Qualora venissero utilizzate imbarcazioni di imprese di Onoranze Funebri la tariffa applicata non potrà essere superiore a quella praticata dalle imprese abilitate al trasporto marittimo pubblico o ad uso pubblico.
3. Le suddette imbarcazioni dovranno essere assicurate per quanto attiene la responsabilità civile nei confronti dei terzi trasportati.
4. Tutti gli oneri derivanti da tale operazione sono a totale carico del richiedente.

Art. 44

Registri cimiteriali

Il Responsabile dello Stato Civile predispone un apposito Registro, nel quale devono essere evidenziati:

- a) le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita, data di decesso, data ed ora di cremazione);
- b) le generalità dell'affidatario, con espressa indicazione della residenza;
- c) il luogo di conservazione dell'urna cineraria, nel caso di affidamento;
- d) in apposita sezione, il nominativo del soggetto autorizzato alla dispersione e, se soggetto operante in rappresentanza di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati, anche gli estremi della procura speciale, che viene acquisita agli atti d'ufficio;
- e) in apposita sezione, il giorno, l'ora ed il luogo di dispersione o di affondamento delle ceneri;
- f) in apposita sezione, l'eventuale nulla osta del Comune di dispersione o affondamento, ove diverso dal luogo del decesso
- g) il nominativo dell'incaricato del Comune presente al momento della dispersione o dell'affondamento delle ceneri

Art. 45

Informazione ai cittadini

Il Comune di Porto Venere promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie tramite il proprio sito WEB www.comune.portovenere.sp.it e gli uffici preposti.

Art. 46
Ammissione delle ceneri nei cimiteri

1. Nei cimiteri del comune, salvo sia richiesta altra destinazione, sono tumulate o interrate le ceneri degli aventi diritto secondo quanto previsto nell'art. 21 del presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui all'art. 21 non si applicano relativamente alla dispersione delle ceneri.
3. L'ammissione è naturalmente subordinata al rilascio nulla osta del responsabile Ufficio Cimiteriale e dell'avvenuto pagamento delle tariffe previste.
4. La sosta gratuita dell'urna presso i cimiteri comunali è consentita per un periodo massimo di 6 mesi. Trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o per la dispersione siano concluse, le ceneri, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di avviso nell'albo pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario generale.

CAPO X
POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 47

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Articolo 48

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il luogo;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Articolo 49

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, correre, cantare, parlare ad alta voce, insudiciare, lasciare immondizie sparse, questuare;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
 - p) fare uso delle scale mobili in condizioni fisiche non perfette, senza il preventivo controllo della loro normale efficienza, servirsene in modo non conforme alle comuni regole della prudenza, sporgersi da esse, salirvi con carichi che non consentano almeno di tenersi con una mano, collocarle in posizione eccessivamente inclinata o eccessivamente verticale;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 50

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali previsti dal vigente Regolamento Edilizio autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell' Area Lavori Pubblici.
2. E' vietato l'apposizione di lastre orizzontali che coprano la superficie della sepoltura
3. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere autorizzate.

5. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 51

Fiori, piante e materiali ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., non conformi a quanto disposto dal Regolamento Edilizio o che siano indecorosi.
4. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
5. I provvedimenti d'ufficio di cui al 4° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo Pretorio e Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO XI
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 52

Sepolture

1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b. sepolture plurime
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
3. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Articolo 53

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. La durata è così fissata:
 - 40 anni per i loculi
 - 20 anni per gli ossari
 - 20, 30 o 40 per i cinerari
3. A richiesta degli interessati, ed in via transitoria fino ad esaurimento delle vecchie concessioni trentennali, è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un periodo di 10 anni dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Per le sepolture plurime che si renderanno disponibili, scaduti i 99 anni, a richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo, per una sola volta, di 40 anni secondo il canone applicato al momento della scadenza.

Articolo 54

Modalità di concessione

1. La sepoltura può concedersi solo in presenza:
 - a. Della salma per i loculi;
 - b. Dei resti o delle ceneri per gli ossarietti (le ceneri si intendono quelle derivanti dalla estumulazione o esumazione della salma)
 - c. Delle ceneri per i cinerari
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Nel momento in cui si rendono disponibili vecchi loculi, a seguito di estumulazioni ordinarie, gli stessi verranno assegnati prioritariamente interrompendo il normale ordine di assegnazione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 55

Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
10. Qualora siano esauriti i posti all'interno della sepoltura privata, per i quali la concessione fu rilasciata, potranno essere tumulate altre salme, previo assenso degli altri aventi diritto, recuperando i resti mortali di salme già tumulate, dietro pagamento di apposita tariffa.

Articolo 56

Manutenzione sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 57

Costruzione dell'opera

1. L'amministrazione Comunale potrà individuare in ciascun cimitero aree da destinarsi a sepolture private la cui assegnazione avverrà tramite bando pubblico.

CAPO XII
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 58

Divisione, Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
 3. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
 4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
 5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 59

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Le concessioni della durata di anni 99 o perpetue di loculi nelle vecchie serie, qualora dovessero essere richieste per la tumulazione di una salma o di resti mortali o di ceneri di altro congiunto della famiglia perderanno la perpetuità e la nuova concessione avrà la durata di anni 40.
2. Per l'operazione è dovuto il pagamento di quanto stabilito dalle tariffe vigenti.
3. Occorre l'autorizzazione di tutti gli aventi diritto o possibili interessati alla sepoltura.

CAPO XIII
REVOCA, DECADENZA

Articolo 60

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 30 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 61

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.57, 8° comma;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto,

o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58

;

e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di mancanza di comunicazione, il domicilio si intende quello dichiarato all'atto della concessione.
4. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al dirigente/responsabile in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

CAPO XIV
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 62

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro apposita domanda.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva.

5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 51 e 52 in quanto compatibili.

7. Le Ditte ed i privati non possono eseguire nessun lavoro nei cimiteri durante le operazioni di esumazione e di estumulazione.

Articolo 63

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 64

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese operanti nell'interno dei cimiteri è fissato dal Responsabile dell'Area Tecnica, restando però esclusa la possibilità di prolungarlo oltre i limiti di apertura e chiusura fissati per il pubblico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'area tecnica.

Articolo 65

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il dirigente responsabile in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. In particolare, dal 28 ottobre al 5 novembre, è vietato introdurre materiali nei cimiteri.
3. I Lavori in corso dovranno essere ultimati prima del 28 ottobre con l'obbligo per le imprese di provvedere in ogni caso alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, e di quanto altro possa costituire oggetto di turbativa per l'estetica dei cimiteri e pericolo per il pubblico.

Articolo 66

Vigilanza

1. L'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 67

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale che opera all'interno dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento.
2. L'addetto ai cimiteri può sempre espellere chi col comportamento non rispettasse quanto contenuto nel presente Regolamento ed in ogni caso, deve informare del fatto, il Responsabile dell'Ufficio Polizia Mortuaria.

CAPO XV
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 68

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei Regolamenti ed altri atti emanati dal Comune in contrasto con il presente testo.
3. Il personale tenuto al rispetto, nonché alla sorveglianza dell'applicazione di quanto contenuto nel presente Regolamento è:
 - Per i lavori di carattere edilizio e la manutenzione: il Responsabile Area Tecnica;
 - Per la polizia interna e la vigilanza in generale: il responsabile Area di Vigilanza;
 - Per quanto attiene la prassi amministrativa: il responsabile Area Amministrativa.
4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Articolo 69

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi, od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima

istanza, passata in giudicato.

Articolo 70

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 71

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
2. Per quanto concerne la disciplina sulla cremazione e sulle ceneri si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 bis “Sanzioni amministrative pecuniarie” della l.r. 24/2007.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 45/1982 e s.m.i.

Art. 72

Norme transitorie e finali

1. Le procedure di dispersione delle ceneri sono subordinate alla definizione delle disposizioni attuative al presente Regolamento
2. Le persone che hanno acquistato loculi od ossari per depositarvi le urne cinerarie, in attesa dell'approvazione della normativa vigente nonché del presente regolamento, possono attivare nuove procedure di dispersione delle ceneri o di affidamento delle stesse.
3. Le concessioni a suo tempo rilasciate perderanno la loro efficacia ed il comune rientrerà in possesso della piena proprietà dei loculi o degli ossari, senza nulla restituire ai concessionari.
4. In tali casi, non si procederà alla richiesta di pagamento delle tariffe previste per i nuovi servizi richiesti.